



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

### A.C. 1951 e abb.-A

Divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia

N. 79 – 1° marzo 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1951 e abb.-A

Divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia

N. 79 – 1° marzo 2022

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLI 1 E 2.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ACCESSO AI BENEFICI PENITENZIARI PER I DETENUTI CONDANNATI PER I REATI C.D. OSTATIVI.....</b>	<b>- 4 -</b>



## Informazioni sul provvedimento

---

<b>A.C.</b>	<b>1951 e abb.-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>parlamentare</b>
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relatore per la</b>	Perantoni
<b>Commissione di merito:</b>	
<b>Gruppo:</b>	M5S
<b>Commissione competente:</b>	II Commissione (Giustizia)

---

### PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, interviene in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia accesso ai benefici penitenziari.

Si ratta dei reati c.d. ostativi di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975).

L'articolo 4-*bis* della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario (OP) differenzia il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. In particolare, il comma 1 dell'art. 4 *bis* OP elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI OP, esclusa la liberazione anticipata. Il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*, si estende anche al regime della liberazione condizionale che può essere concessa solo in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* OP. Il provvedimento in esame interviene sulla materia successivamente all'emanazione dell'ordinanza n. 97/2021 della Corte Costituzionale che ha giudicato incompatibili con la Costituzione le norme da ultimo citate che individuano nella collaborazione con la giustizia «l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale» in contrasto con la funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La proposta non è corredata di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso del mese di febbraio 2022 dalla II Commissione (Giustizia) e trasmesso per i pareri<sup>1</sup>. Tali emendamenti non risultano corredata di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1 e 2

#### **Accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati c.d. ostativi**

**Le norme** modificano una serie di disposizioni vigenti, tra cui l'articolo 4-*bis* della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario (OP), al fine di ammettere all'assegnazione al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell'OP, esclusa la liberazione anticipata, anche i soggetti condannati per reati cosiddetti ostativi che non collaborino con la giustizia.

Il testo vigente dell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354/1975 elenca i seguenti c.d. "reati ostativi": delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso (artt. 416-*bis* e 416-*terc.p.*) e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dai medesimi articoli ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; induzione o sfruttamento della prostituzione minorile; produzione e commercio di materiale pornografico minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale di gruppo; sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti relativi all'immigrazione clandestina; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'ammissione ai benefici dei detenuti e degli internati per i suddetti reati, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, può essere disposta purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e allegghino elementi specifici<sup>2</sup> che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Al fine di accertare la sussistenza delle summenzionate condizioni si prevede di acquisire il parere di specifici organi giudiziari, di raccogliere informazioni presso gli istituti dove il richiedente è internato, di effettuare accertamenti sull'istante e sugli appartenenti al suo nucleo familiare e sulle persone ad esso

---

<sup>1</sup> Il testo in esame risulta dall'abbinamento con gli A.C. 1350, 1573, 1649, 1924 e 2069.

<sup>2</sup> Diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza.

collegate in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali (articolo 1, comma 1, lett. a)).

Con specifico riguardo all'assegnazione a lavoro esterno e alla concessione di permessi premio - ai sensi, rispettivamente, degli artt. 21 e 30-*ter* della legge n. 354/1975 - viene, in particolare, previsto che con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico mediante atti di violenza, nonché per i delitti di associazione di tipo mafioso<sup>3</sup>, l'accesso ai suddetti benefici sia subordinato all'approvazione (per il lavoro esterno) o alla concessione (per i permessi premio) del tribunale di sorveglianza [articolo 1, comma 1, lett. c) e d)]; ciò a fronte di quanto previsto dalla vigente disciplina recata dalle sopra richiamate disposizioni che in termini generali demanda le suddette decisioni al magistrato di sorveglianza quale organo monocratico.

Inoltre, modificando il comma 2 dell'articolo 2 del DL n. 152/1991, l'accesso alla liberazione condizionale per i condannati per i suddetti reati ostativi viene subordinato alla sussistenza dei medesimi presupposti previsti dallo stesso art. 4-*bis*, della legge n. 354/1975, per la concessione dei benefici penitenziari ivi indicati (articolo 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in questione hanno carattere eminentemente procedurale ed ordinamentale.

Tanto premesso, con specifico riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), che prevedono l'acquisizione di pareri e informazioni ai fini della decisione del giudice sull'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari richiesti, e alle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) e d), che spostano competenze dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza, potrebbero configurarsi impatti di carattere amministrativo, con eventuali riflessi finanziari: con riferimento a tali aspetti, dunque, sarebbe opportuno acquisire dal Governo una conferma che la attività istruttorie e giudiziarie descritte possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto, inoltre, alle eventuali misure di sicurezza da attivare ai fini del controllo del corretto esercizio dei suddetti benefici carcerari da parte dei soggetti interessati, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma del Governo, della sufficienza delle risorse già stanziata a normativa vigente.

---

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 416-*bis* c.p. o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.